



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

C.F. 00094240694

www.comunesanvitochietino.it – E - mail: protocollosanvitochietino@pec.it



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO SITO IN LOCALITÀ MARINA

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARA

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione dell'ufficio turistico sito in località marina e le conseguenti attività da realizzare.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GESTIONE

La gestione avrà durata dalla sottoscrizione del capitolato speciale d'Appalto da parte dell'aggiudicatario e sino al 30.09.2022.

E' facoltà del Comune di San Vito Chietino prorogare, con atto formale, l'affidamento della gestione sino al 30.09.2023, previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE

L'importo a base d'asta, sul quale dovrà essere applicato la riduzione proposta, è pari ad € 3.000,00 (tremila\00) oltre IVA come per legge, sino al 30.09.2022.

La cifra da indicarsi nell'offerta dovrà essere al netto dell'I.V.A., se ed in quanto dovuta e sarà oggetto di valutazione come indicato nell'art. 6.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo sarà quello risultante dall'offerta dell'Aggiudicatario e s'intende comprensivo di qualunque costo sopportato dall'Aggiudicatario per lo svolgimento di tutte le attività collegate all'espletamento della gestione e di tutto quanto offerto in sede di gara.

Il gestore produrrà opportuna fattura a seguito della quale, previo controllo, verrà effettuata la liquidazione di quanto dovuto.

ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dovrà provvedere:

- a quanto proposto nell'offerta tecnica;
- alla sottoscrizione di polizze assicurative di valore adeguato relativamente alla responsabilità verso terzi e agli infortuni;
- obbligo da parte del fruitore di gestire secondo quanto previsto all'art. 1 ter della Legge 241/1990;
- obbligo di apertura dell'ufficio turistico dal lunedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30;
- nel caso in cui vengano venduti gadget di proprietà comunale, previo rilascio di ricevuta fiscale intestata all'Ente, gli introiti andranno riversati al Comune di San Vito Chietino entro il quindici

del mese successivo da parte di soggetto responsabile individuato quale Agente Contabile, nei modi indicati dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gestione sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

L'offerta tecnica e quella economica saranno valutate da un' apposita commissione giudicatrice che potrà assegnare i seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100 PUNTI

Criteria di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

PUNTI MAX		MODALITA' E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
a)	20	Proposta di realizzazione di percorsi culturali
b)	20	Proposta di presenza di guida turistica a pagamento su prenotazione
c)	20	Curriculum personale impiegato nell'ufficio turistico
d)	20	Orari di apertura del centro turistico, con presenza di personale qualificato
80		TOTALE PUNTI

Per la valutazione dei criteri qualitativi a), b), c), d) della tabella che precede sarà attribuito il punteggio tabellare ivi previsto.

Il punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai vari criteri oggetto di valutazione.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**

$$C_i = R_a / R_{max}$$

$$P_i = 20 * C_i$$

dove:

P_i = Punteggio assegnato al concorrente *i*-esimo rispetto al criterio *a*

C_i = Coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = Diminuzione percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = Diminuzione percentuale dell'offerta più conveniente.

ARTICOLO 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

È vietato cedere la gestione relativa all'oggetto, per la realizzazione di attività di terzi.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto la gestione s'intenderà come nulla e di nessun effetto per il Comune, salvo per lo stesso la facoltà di ritenere senz'altro risolta la concessione medesima, con diritto di refusione di ogni eventuale danno, previo il semplice accertamento di fatto.

ARTICOLO 8 – VERIFICHE

Il Comune si riserva di effettuare verifiche periodiche finalizzate a valutare l'andamento della gestione in termini di efficienza ed efficacia e/o ad accertare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento di quanto previsto dal presente capitolato.

Il gestore ha il diritto di chiedere specifiche verifiche su particolari problematiche.

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare la congruenza delle attività svolte, rispetto alle linee di attività della Pubblica Amministrazione, e che non costituiscano pregiudizio o danno all'immagine e alle iniziative dell'Ente o che creino conflitto di interessi fra l'attività pubblica e privata. Stante la natura commerciale della gestione, l'Ente verificherà l'esclusione, in modo tassativo, dai messaggi pubblicitari, di qualsiasi elemento contenente:

- ✓ propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- ✓ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale, o di promozione del gioco di azzardo in qualsiasi forma;
- ✓ messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia;

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui l'aggiudicatario si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze riguardo agli obblighi previsti nel presente capitolato, nei casi di dolo o negligenza gravissima o grave mancato rispetto della privacy, nei casi di danni causati all'Ente o a terzi derivanti da inadempienze, in caso di valutazioni negative in merito alle verifiche di cui all'art. 8, l'Ente si riserva, previa diffida, la facoltà di revocare la gestione, fermo restando la facoltà di procedere, nei confronti dell'operatore aggiudicatario, alla richiesta dell'eventuale risarcimento dei danni subiti, materiali e di immagine.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la gestione nei casi previsti dal presente Capitolato e per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 679/2016 "GDPR", dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy) e successive integrazioni e decreti di armonizzazione come il D. Lgs. 101/2018.

L'eventuale istituzione di caselle mail e pec nonché le comunicazioni all'esterno dovranno essere tracciate in apposito atto previa coadiuvazione del Data Protection Officer del Comune.

Inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come modificato con D. Lgs. 101/2018, l'Aggiudicatario, con la stipulazione del contratto, autorizza il Comune di San Vito Chietino al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti connessi all'esecuzione della concessione di che trattasi.

La ditta aggiudicataria assume l'incarico di "Responsabile esterno del trattamento dei dati" contenuti nei documenti relativi al servizio, ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018.

ARTICOLO 11 – DOMICILIO

Il domicilio, ad ogni effetto di legge, viene eletto dai contraenti in San Vito Chietino presso la Residenza Comunale – Largo Altobelli 1.

ARTICOLO 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente capitolato Speciale di Appalto assume valore di contratto di concessione stipulato tra le parti, mediante sottoscrizione per accettazione e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del DPR n.131/1986, con spese a carico della parte che vi ha dato luogo.

ART. 13 – CONTENZIOSO

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, è competente il foro esclusivo di Lanciano (CH).

ARTICOLO 14 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato il servizio sarà soggetto alla normativa vigente in materia.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9,10,11,12,13,14 del presente documento.

(Firma del Legale Rappresentante)